



CITTA' DI PESCARA
Medaglia d'oro al Merito Civile

COMUNE DI PESCARA

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 452 DEL 30/04/2024

Oggetto: DISCIPLINA PER L'ACCESSO ALLE SPIAGGE E LA BALNEAZIONE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE - STAGIONE BALNEARE 2024

IL DIRIGENTE

Vista la Legge regionale del 17 aprile 2014 n. 19 recante “Norme per l’accesso alle spiagge degli animali da affezione” ed, in particolare:

- l’art. 1 comma 1, che prevede *“l’accesso alle spiagge di cani e gatti accompagnati dal proprietario o da altro detentore nel rispetto delle norme di sicurezza che prevedono l’uso del guinzaglio o della museruola”*;
- l’art. 1 comma 2, ai sensi del quale *“i Comuni possono individuare, entro il 30 marzo di ciascun anno, le aree in cui è vietato l’accesso agli animali di affezione quali cani e gatti, con l’obbligo di prevedere almeno un tratto di spiaggia per il quale sia consentito l’accesso di detti animali, secondo le modalità normate dalla Legge”*;
- l’art. 1 comma 3, il quale dispone che *“i concessionari o i gestori comunicano entro il 30 marzo di ogni anno al Comune le misure limitative all’accesso degli animali alle spiagge”*;

Visti gli artt. 4, comma 1, lett. n, e 7, comma 4, dell’ordinanza balneare regionale vigente, approvata con DD. n. DPC032/70 del 05/03/2024;

Vista la Delibera di G.C. 12 maggio 2015 n. 287, con la quale l’Amministrazione *pro tempore* individuava le aree dov’è consentito l’accesso con animali, e più precisamente:

- *la spiaggia libera tra la Concessione denominata “Mare Blu” e Fosso Vallelunga;*
- *la porzione di spiaggia libera tra le Concessioni demaniali denominate “Hawai-Pescespada” e “La Lampara”;*

Visti:

- l'art. 57 dello Statuto comunale;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il Decreto sindacale n. 40 del 29/12/2023;

Acquisite le comunicazioni dei Concessionari, di cui all'allegato elenco;

Ritenuto necessario individuare le modalità di accesso e la balneazione degli animali d'affezione, in maniera tale da non creare situazioni in contrasto con la corretta gestione dell'ambiente e del territorio, nel rispetto delle esigenze di sanità pubblica ed al fine di prevenire problematiche igienico-sanitarie conseguenti alla loro compresenza sulle spiagge;

ORDINA

- 1) l'accesso alle spiagge degli animali d'affezione, con l'uso del guinzaglio o della museruola, è consentito nelle seguenti aree:
 - porzione di spiaggia libera tra la Concessione denominata "Mare Blu" e Fosso Vallelunga;
 - porzione di spiaggia libera tra le Concessioni denominate "Hawai-Pescespada" e "La Lampara";
 - presso le Concessioni balneari che lo consentano e che espongano appositi cartelli, di cui all'art. 4 della Legge regionale n. 19/2014, contenenti le prescrizioni per l'accesso alla spiaggia di cani e gatti e per la corretta convivenza con i bagnanti;
- 2) l'accesso e la permanenza sulle spiagge dei cani e gatti sono subordinati al rispetto delle normative igienico-sanitarie e, a tal fine, il proprietario o il detentore deve munirsi di idonea certificazione sanitaria o del libretto delle vaccinazioni;
- 3) gli animali non in regola con le vaccinazioni non potranno accedere alle spiagge;
- 4) è vietato l'accesso degli animali di sesso femminile durante il periodo estrale;
- 5) i proprietari o detentori di cani non identificabili tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo sono soggetti alle inerenti sanzioni amministrative;
- 6) nel rispetto della sicurezza e della incolumità dei bagnanti, gli animali possono sostare entro il perimetro degli ombrelloni dello stabilimento ma comunque nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore, il quale dovrà evitare che gli stessi animali arrechino disturbo alla quiete pubblica;
- 7) è sempre consentito l'accesso dei cani guida per le esigenze dei non vedenti, i cani delle forze dell'ordine e, previa autorizzazione, i cani muniti di brevetto di salvataggio;
- 8) fatta salva la responsabilità di cui all'art. 2052 del Codice Civile, il proprietario o il detentore dell'animale ne garantisce lo stato di salute e di benessere;
- 9) il proprietario o il detentore rimuove immediatamente le deiezioni solide dall'arenile e provvede ad aspergere e dilavare quelle liquide con acqua, anche marina;

- 10) ove non espressamente vietata o segnalata, la balneazione degli animali è consentita, sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o del detentore, nello specchio acqueo antistante le zone dedicate all'accoglienza del cane per una superficie max di mq. 100, opportunamente delimitato con boe e corde galleggianti e segnalato da adeguata segnaletica, e fuori delle fasce orarie di balneazione come individuate dall'Autorità Marittima per la balneazione assistita;
- 11) è interdetto agli animali l'accesso a piscine, docce, aree attrezzate per scopi ludici e sportivi;
- 12) al fine di garantire l'igiene dell'animale e la sua protezione dal caldo devono essere predisposte aree dove poter rinfrescare gli animali;

AVVISA

che, ai sensi dell'articolo 1164, comma 2, del Codice della Navigazione, come inserito dalla Legge 8 luglio 2003, n. 172, l'inosservanza della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00;

INFORMA

che gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale, cui dovrà essere trasmessa, sono incaricati del controllo e dell'esecuzione della presente ordinanza.

La presente Ordinanza dovrà essere pubblicata all'Albo pretorio del Comune e se ne dovrà dare diffusione agli Organi di stampa.

La medesima è passibile di impugnazione con ricorso al TAR Abruzzo entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

- alla Regione Abruzzo, Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio;
- alla Regione Abruzzo, Servizio Valutazioni Ambientali;
- all'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica;
- al Comando di Polizia Municipale di Pescara;
- alla Direzione Marittima regionale, Capitaneria di Porto di Pescara;
- ai Concessionari demaniali marittimi;
- alle società affidatarie delle spiagge libere.

Allegato – Concessioni che hanno comunicato le misure limitative all'accesso degli animali d'affezione in spiaggia per la stagione balneare 2024

ID	CONCESSIONARIO	DENOMINAZIONE	ACCESSO
5	STELLA D'ORO SAS	Complesso balneare "STELLA D'ORO"	NO
7	LA CARAVELLA SAS	Complesso balneare "LA CARAVELLA"	NO
9	MAREBLU MIRELLA SAS	Complesso balneare "MAREBLU"	NO
12	BORA BORA SAS	Complesso balneare "BORA BORA"	NO
14	CORALBA SNC	Complesso balneare "CORALBA"	NO
16	CIRCOLO DELLA VELA SAS	Complesso balneare "CIRCOLO DELLA VELA"	NO
19	PORTANUOVA ENTERTAINMENT SRL	Complesso b."LIDO DELLE SIRENE-RIST. LE PAILLOTES	NO
20	LA LUCCIOLA SRL	Complesso balneare "LA LUCCIOLA"	NO
21	AURORA SAS	Complesso balneare "IPPO BEACH CLUB PLAYA SEGUNDA"	NO
22	IPPOCAMPO SAS	Complesso balneare "IPPOCAMPO"	NO
23	MILA SNC	Complesso balneare "MILA"	NO
26	LA PERLA ROSA SAS	Complesso balneare "LA PERLA ROSA"	NO
27	CAVALLINO AZZURRO SNC	Complesso balneare "CAVALLINO AZZURRO"	NO
28	ARETUSA SAS	Complesso balneare "ARETUSA"	NO
29	LA CONCHIGLIA SAS	Complesso balneare "LA CONCHIGLIA"	NO
30	LA SABBIA D'ORO SAS	Complesso balneare "LA SABBIA D'ORO"	NO
33	LIDO AZZURRO SAS	Complesso balneare "LIDO AZZURRO"	NO
38	ORIENTE SAS	Complesso balneare "ORIENTE"	NO
39	GILDA SAS	Complesso balneare "GILDA"	NO

47	RIST. TRAMONTANA E STAB. BAL. VENEZIA SNC	Complesso balneare "TRAMONTANA – VENEZIA"	NO
50	ADRIATICA SAS	Complesso balneare "L'ADRIATICA"	NO
52	LE PASIR SAS	Complesso balneare "SOLE LUNA"	NO
62	LA SIRENA SRL	Complesso balneare "LA SIRENA"	NO
63	VENERE SRL	Complesso balneare "VENERE"	NO
64	SATURNO SAS	Complesso balneare "SATURNO"	NO
65	MIRAMARE SAS	Complesso balneare "MIRAMARE"	NO
69	CROCE DEL SUD SAS	Complesso balneare "CROCE DEL SUD"	solo piccola taglia
73	TARTARUGHINO SAS	Complesso balneare "TARTARUGHINO"	NO
75	HAI BIN SAS	Complesso balneare "HAI BIN"	NO
76	SOC. 4 VELE SAS	Complesso balneare "4 VELE"	NO
78	ISTRIA SAS	Complesso balneare "ISTRIA"	NO
79	CALIPSO SAS	Complesso balneare "CALIPSO"	NO
80	ONDA MARINA SAS	Complesso balneare "ONDA MARINA"	NO
91	ACAPULCO BAGNI SNC	Complesso balneare "ACAPULCO"	NO
94	L'AMMIRAGLIA SAS	Complesso balneare "L'AMMIRAGLIA"	NO
95	LE ANTILLE SAS	Complesso balneare "LE ANTILLE"	NO
96	TAHITI SAS	Complesso balneare "TAHITI"	NO
97	STELLA MARINA SAS	Complesso balneare "STELLA MARINA"	NO
98	COST. GEST. STAB. BALNEARE CGSB SRL	Complesso balneare "LA PINETINA BY PEPITO BEACH"	solo piccola taglia

-
D'ALESSANDRO ANTONIO

